



# COMUNE DI VALLO DI NERA

## AREA TECNICA

**COPIA**

### DETERMINAZIONE

N. 116 DEL 07-10-2020

N. 240 del Registro Generale

**Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA COMUNALE IN LOC. BORBONEA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### **PREMESSO:**

-che l'intero territorio nazionale è stato colpito da una gravissima emergenza sanitaria derivante dalla diffusione di un corona virus particolarmente aggressivo (COVID-19);

-si rende necessario procedere alla disinfezione e sanificazione dei locali della palestra comunale sita in Loc. Borbonea, al fine di poterne permettere la fruizione ad associazioni sportive che ne facciano richiesta ottemperando agli obblighi normativi in materia COVID-19;

**DATO ATTO** che, al fine di affidare il servizio di che trattasi, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Soc. Coop. Soc. La Perla, con sede in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), ditta qualificata e operante nel settore;

**VISTO** il preventivo inoltrato a questo Ente in data 06.10.2020 Prot. 5277 dalla Soc. Coop. Soc. La Perla, con sede in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), la quale ha indicato un prezzo a corpo per l'esecuzione del servizio pari ad €. 100,00 oltre IVA come per legge e ritenuto lo stesso congruo;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, affidando il servizio di che trattasi alla Soc. Coop. Soc. La Perla;

**PRESO ATTO** che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: Z762EA41D3;

#### **VISTI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

## DETERMINA

**1) DI** precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare *“...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

- 2) DI** affidare alla Soc. Coop. Soc. La Perla, con sede in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), i servizi di disinfezione e sanificazione dei locali della palestra comunale sita in Loc. Borbonea, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 122,00 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 5277 del 06.10.2020;
- 3) DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 122,00 al Cap.1600 “Emergenza Covid-19 - Acquisto di beni” cod. 11.01-1.03.01.02.003 del Bilancio 2020-2022 anno di competenza 2020;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

---

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 07-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 09-10-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 09-10-2020

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 09-10-2020

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio